

Deliberazione n. 62/2017/VSGO



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Carlo Greco	presidente
dott. Massimo Romano	consigliere (relatore)
dott.ssa Benedetta Cossu	consigliere
dott. Paolo Romano	consigliere
dott. Riccardo Patumi	primo referendario
dott. Federico Lorenzini	primo referendario

Adunanze del 28 febbraio 2017 e del 14 marzo 2017
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini
Relazione 2016 sui risultati del piano di razionalizzazione
delle società partecipate della C.C.I.A.A. di Rimini


Visto l'art. 100, comma secondo, della Costituzione.

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008.

Visto l'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la razionalizzazione delle partecipazioni societarie possedute dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, dalle camere di commercio, dalle università e istituti di istruzione



universitaria pubblici e dalle autorità portuali;

Visto, in particolare, il comma 612 del citato articolo 1, che ha previsto la trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro il 31 marzo 2015 dei piani di razionalizzazione delle società partecipate predisposti dagli enti pubblici tenuti a tale adempimento, nonché la trasmissione entro il 31 marzo 2016 delle relazioni sui risultati conseguiti;

Vista la propria deliberazione n. 8/2016/INPR, adottata nell'adunanza del 12 gennaio 2016, con la quale è stato approvato il programma di controllo per l'anno 2016;

Rilevato che tra le indagini da effettuare vi è quella relativa all' *"Esame delle relazioni rese nel 2016 sui risultati conseguiti in materia di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dagli enti aventi sede in Emilia-Romagna (a seguito dei piani di razionalizzazione predisposti nel 2015 da Regione, enti locali, camere di commercio, università e istituti di istruzione universitaria pubblici, autorità portuali all'esame della sezione)";*

Vista la propria deliberazione n. 32/2016/VSGO del 24 marzo 2016, con la quale è stata approvata la relazione riguardante *"Esame dei piani di razionalizzazione delle partecipazioni predisposti dagli enti aventi sede in Emilia-Romagna (Regione, enti locali, camere di commercio, università e istituti di istruzione universitaria pubblici, autorità portuali)";*

Vista la propria deliberazione n. 115/2016/INPR, adottata nell'adunanza del 17 novembre 2016, con la quale sono stati approvati i criteri per l'esame delle relazioni 2016 sui risultati dei piani di razionalizzazione delle società partecipate;

Vista la relazione sui risultati conseguiti trasmessa dalla **Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Rimini** il 24 marzo 2016;

Tenuto conto che con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 dicembre 2015 è stata istituita la Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini mediante accorpamento delle Camere di Commercio di Forlì-Cesena e di Rimini e che in data 19 dicembre 2016 si è insediato il Consiglio camerale del nuovo Ente;

Considerato che con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2016, è stato emanato il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Visto che, in attuazione della delega di cui all'art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, è stato emanato il decreto legislativo 25 novembre 2016, n.219

recante il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Viste le ordinanze n. 9 del 27 febbraio 2017 e n. 13 del 10 marzo 2017 con le quali la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

Udito il relatore;

PREMESSO

Con la relazione approvata con deliberazione n. 32/2016/VSGO del 24 marzo 2016 è stato riferito dell'esame dei piani di razionalizzazione delle società partecipate pervenuti alla Sezione ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In particolare, nel paragrafo 6 della relazione si è specificamente riferito dei piani predisposti dalle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e, relativamente alle partecipazioni societarie possedute dalla CCIAA di Rimini, si è rilevato:

- La partecipazione alla società Aeradria spa già in stato di fallimento all'atto della predisposizione del piano (fallimento dichiarato il 26 novembre 2011).
- La partecipazione alle società Rimini congressi srl, Rimini fiera spa e Società del palazzo dei congressi spa per le quali, anteriormente alla predisposizione del piano di razionalizzazione, la Giunta camerale con delibera n. 5 del 28 luglio 2014 aveva approvato l'avvio di un percorso di privatizzazione, condiviso anche dagli altri soci pubblici (Comune di Rimini e Provincia di Rimini), previa valutazione, affidata ad un *advisor* già selezionato, della effettiva praticabilità ed utilità del percorso intrapreso; tale attività risultava in corso di svolgimento all'atto della formulazione del piano di razionalizzazione. Inoltre le società Rimini congressi srl e Società del palazzo dei congressi spa avevano contabilizzato consistenti perdite nel triennio 2011-2013.
- La mancanza di una concreta previsione di misure idonee a contenere i costi di gestione delle società partecipate.
- Il mantenimento, diversamente da quanto pianificato da altre camere di commercio della regione, della Società Unioncamere Emilia-Romagna servizi srl, società strumentale priva di dipendenti ed espressamente costituita dalle camere di commercio per il perseguimento delle proprie attività istituzionali.
- Il mantenimento della partecipazione in Centro Agro-alimentare riminese spa, che nel triennio 2011-2013 aveva riportato perdite ancorché in diminuzione, nella considerazione "*della molteplicità degli operatori e dei settori economici coinvolti e delle funzioni svolte di regolazione del mercato*".
- La previsione della dismissione delle partecipazioni in Job Camere srl, in



Istituto nazionale ricerche turistiche - ISNART scpa e in Tecnoborsa scpa difformemente dalle scelte operate da altre camere di commercio della regione.

- La previsione della dismissione della partecipazione in Sant'Andrea servizi srl, detenuta unitamente al Comune di San Clemente.
- La mancanza nel piano di una previsione sulla tempistica delle dismissioni, elemento richiesto dal comma 612 dell'art.1 della legge n.190/2014.
- La presenza di numerose partecipazioni societarie facenti capo al c.d. *sistema camerale* (Ic outsourcing srl, Infocamere scpa, Isnart scpa, Job camere srl, Tecnoborsa scpa, Unioncamere Emilia Romagna servizi srl e Uniontrasporti srl) che, anche se espressione della specifica missione degli organismi camerati, in conformità a quanto dispone l'art. 2, comma 4, della legge n. 580/1993, non possono considerarsi escluse dal processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente possedute, delineato con l'art. 1, commi 611-612, della legge n. 190/2014.

CONSIDERATO

L'Ente ha trasmesso in data 24 marzo 2016, in ottemperanza a quanto specificamente previsto dall'art. 1, comma 612, terzo periodo, della legge n. 190/2014, la relazione sui risultati conseguiti dalla quale, tra l'altro, emerge la messa in liquidazione della società **Job Camere srl**, partecipata allo 0,088 per cento, deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci il 28 luglio 2015, quindi successivamente alla predisposizione del piano che ne prevedeva la dismissione.

Inoltre, sempre in data 24 marzo 2016, l'Ente ha trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 28, della legge n. 244/2007, la delibera di Giunta camerale n. 19 dell'8 marzo 2016 con la quale ha aderito alla costituenda società **G.A.L. Valli Marecchia e Conca**, sottoscrivendo una quota pari al 15,03 per cento del capitale sociale, e ha previsto l'integrazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni da effettuarsi ad avvenuta costituzione della società.

Al riguardo va osservato che, relativamente all'uso dello strumento societario per la gestione dei Gruppi di azione locale (GAL), nella relazione approvata con deliberazione n. 32/2016/VSGO del 24 marzo 2016, al paragrafo 7, si era rilevata l'esigenza di svolgere specifici approfondimenti in merito alla possibilità di ricorrere a strumenti associativi diversi. Quest'ultimo aspetto va ora valutato alla luce della nuova previsione contenuta nell'art. 26, comma 2, del Testo unico n. 175/2016, che stabilisce l'inapplicabilità dell'art. 4 alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto

dello Stato o delle regioni.

Ciò premesso, si segnalano specifici profili di criticità che emergono dalla relazione attuativa e si formulano alcune ulteriori considerazioni indotte dall'evoluzione del quadro normativo determinata dalle disposizioni contenute nel Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n.219, recante il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Preliminarmente si rileva come debbano essere ora tenute presenti le modificazioni apportate dal d.lgs. n. 219/2016 al comma 4 dell'art. 2 della legge n. 580/1993, in base alle quali per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio possono utilizzare anche lo strumento societario nel rispetto delle previsioni del d.lgs. n. 175/2016, previa approvazione del Ministero dello sviluppo economico. Tale previsione implica che il ricorso a nuove partecipazioni e il mantenimento di quelle in essere non possano prescindere, tra l'altro, dalla valutazione di indispensabilità come declinata dall'art. 4, commi 1 e 2, del citato d.lgs. n. 175/2016.


In via generale, pur dovendosi dare atto come il piano includesse anche le partecipazioni indirette, si deve rilevare come non siano state previste relativamente ad esse specifiche azioni di razionalizzazione in quanto – secondo quanto riferito – l'Ente non aveva la possibilità di incidere sulla loro vita societaria in considerazione delle limitate quote di partecipazione. Ciò si riflette, conseguentemente, sui contenuti della relazione attuativa.

In ordine alle partecipazioni indirette si deve ora considerare che la nuova disciplina recata dal Testo unico n. 175/2016 definisce partecipazione indiretta quella "in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica".

Va inoltre osservato che anche le rilevate carenze del piano di razionalizzazione dovute all'assenza di idonee misure di contenimento dei costi di gestione delle società partecipate, unitamente alla mancanza di una indicazione sulla tempistica delle dismissioni, si riflettono sui contenuti della relazione attuativa.

Preso atto della messa in liquidazione della società partecipata **Job Camere srl**, come più sopra riferito, con riguardo alle previste dismissioni delle altre società partecipate si osserva:

- con riferimento alla società **Sant'Andrea servizi srl**, partecipata al 10



per cento, per la quale era stata deciso di procedere in via primaria all'alienazione delle quote di partecipazione, dalla relazione non risulta esperita alcuna asta pubblica, essendo ancora in corso la definizione del valore della relativa quota. In proposito va specificamente segnalato come l'art. 24 del Testo unico n. 175/2016 prescriva che l'alienazione debba avvenire nel termine di un anno dalla conclusione della prescritta ricognizione straordinaria.

- - relativamente alle società **Istituto nazionale ricerche turistiche - ISNART scpa**, partecipata al 4,28 per cento, e **Tecnoborsa scpa**, partecipata allo 0,07 per cento, per le quali le aste pubbliche per l'alienazione delle relative quote di partecipazione sono andate deserte, in data 18 dicembre 2015 l'Ente ha formalizzato il recesso. In proposito si rileva che, sulla base delle risultanze del Registro delle imprese, le partecipazioni sono tuttora in essere. In ordine ai tempi di perfezionamento della dismissione, si richiama il già citato art. 24 del Testo unico n. 175/2016.

Con riferimento alla razionalizzazione prevista per le società **Rimini congressi srl**, partecipata al 33,33 per cento (dal Registro delle imprese attualmente 37,6 per cento), **Rimini fiera spa**, partecipata direttamente all'8,92 per cento, oltre che indirettamente tramite Rimini congressi srl, e **Società del palazzo dei congressi spa**, partecipata, oltre che indirettamente tramite Rimini congressi srl, direttamente nella misura dello 0,38 per cento (dal Registro delle imprese attualmente 0,23 per cento), già in atto al momento della predisposizione del piano, si osserva quanto segue.

A modifica degli orientamenti delineati inizialmente, l'Ente, alla luce delle valutazioni dell'*advisor*, fa presente nella relazione attuativa che il processo di privatizzazione (delibere di Giunta camerale n. 42 del 9 giugno 2015 e n. 89 del 1° dicembre 2015) può interessare unicamente la società Rimini Fiera spa, in quanto le altre due società non presenterebbero interesse per il mercato.

Secondo quanto emerso in sede istruttoria, in linea con tale indirizzo, successivamente alla presentazione della relazione medesima, nell'ottobre 2016 si è proceduto alla fusione di Rimini fiera spa con Vicenza Holding spa (Fiera di Vicenza), dando vita alla società **Italian Exhibition Group spa**. Tale società risultante dalla fusione è ora indirettamente partecipata dalla Camera di commercio attraverso Rimini Congressi srl che la controlla. Quest'ultima società, a sua volta, è partecipata al 38,42 per cento dal Comune di Rimini, tramite la propria holding omonima, al 23,97 dalla Provincia di Rimini e, come già rilevato, al 37,6 dalla Camera di commercio.

L'operazione risulta finalizzata alla successiva quotazione in borsa della

nuova società Italian Exhibition Group spa, che si prevede possa perfezionarsi nel 2018.

In merito alla predetta fusione si rileva il mancato invio alla Sezione del presupposto atto deliberativo della Camera di commercio, in difformità alla previsione di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, nonché la mancata pubblicazione dell'atto medesimo nel sito istituzionale, sezione amministrazione trasparente, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 7, comma 4, del T.u. n. 175/2016 e degli artt. 9 e 22 del d.lgs. n. 33/2013.


In proposito l'Ente, nel trasmettere l'atto (deliberazione della Giunta camerale n. 88 del 12 ottobre 2016), a seguito di richiesta istruttoria della Sezione, ha fatto presente che la Camera di Commercio di Rimini ha ritenuto di non dover trasmettere l'atto deliberativo finalizzato alla fusione per incorporazione di Fiera di Vicenza spa in Rimini Fiera spa non possedendo all'atto dell'operazione le azioni di Rimini Fiera spa in quanto già conferite in Rimini Congressi srl.

Al riguardo la Sezione osserva come l'obbligo di trasmissione dell'atto deliberativo, previsto dall'art. 5, comma 3, del T.U. n. 175/2016, riguardi la costituzione di società "a partecipazione pubblica". Secondo la definizione contenuta nell'art. 2, comma 1, lett n, del medesimo T.U., sono tali "le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico". Nella fattispecie la società Rimini Congressi srl risulta a controllo pubblico in quanto esclusivamente partecipata dai soggetti pubblici (Comune di Rimini, Camera di commercio di Rimini e Provincia di Rimini).

Relativamente alla **Società del palazzo dei congressi spa**, in costante perdita dall'esercizio 2011, nella analoga relazione del Comune di Rimini, socio tramite la Rimini Holding spa, si prospetta un processo di fusione per incorporazione nella controllante Rimini congressi srl. Di tale circostanza non dà notizia la relazione presentata dalla Camera di commercio.

In ordine a tale ultima partecipazione va richiamata la specifica previsione contenuta nell'art. 20, comma 2, lettera e), del Testo unico n. 175/2016, secondo la quale negli interventi di razionalizzazione periodici devono essere considerate, tra le altre, le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti".

Tutto ciò considerato,



tenuto conto del processo di riordino che interessa le camere di commercio in attuazione di quanto previsto dal d.lgs. 25 novembre 2016, n.219, che condiziona le diverse scelte gestionali in relazione alle partecipazioni possedute;

la Sezione

RILEVA

le descritte criticità emerse dall'esame della relazione sui risultati conseguiti in sede di attuazione del piano operativo di razionalizzazione presentata ai sensi dell'art. 1, comma 612, terzo periodo, della legge n. 190/2014, dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Rimini, ora Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini.

INVITA

l'Ente a tenere conto di quanto rilevato nell'ambito della prescritta revisione straordinaria delle partecipazioni da effettuarsi ai sensi dell'art. 24 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. n. 175/2016.

DISPONE

- che la deliberazione sia trasmessa - mediante posta elettronica certificata - al Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini e all'Organo di revisione;
- che la stessa sia pubblicata sul sito internet istituzionale della Corte dei conti - banca dati del controllo;
- che l'originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito internet istituzionale dell'Ente ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso nell'adunanza del 14 marzo 2017.

Il relatore
(Massimo Romano)



Il presidente
(Carlo Greco)



Depositata in segreteria in data 14 marzo 2017

Il direttore di segreteria

(*Rossella Broccoli*)

